

Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili

del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 102 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD);

vista l'ordinanza del 24 agosto 1992² concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Provvedimenti

Sono provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili in particolare:

- a. i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio, come:
 1. isolare termicamente pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati oppure dal suolo;
 2. sostituire le finestre con altre, migliori dal profilo energetico;
 3. ermetizzare gli spifferi;
 4. installare tramezzi paravento non riscaldati;
 5. sostituire le persiane o gli avvolgibili;
- b. i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia degli impianti domestici, come:
 1. sostituire il generatore termico, eccettuata la sostituzione con un impianto fisso di riscaldamento elettrico a resistenza;
 2. sostituire lo scaldacqua, eccettuata la sostituzione di uno scaldacqua a riscaldamento diretto con uno scaldacqua centrale;
 3. allacciarsi a un sistema di erogazione termica a distanza;
 4. installare pompe termiche, sistemi d'accoppiamento termoelettrici e impianti per l'impiego di energie rinnovabili³;

RU 1992 1795

¹ RS 642.11

² RS 642.116

³ Sono considerate energie rinnovabili degne di essere incentivate: l'energia solare, la geotermia, la temperatura ambiente sfruttabile con o senza pompe termiche, l'energia eolica, la biomassa (legna e biogas compresi). L'energia idrica non fa parte delle energie rinnovabili da incentivare nell'ambito della LIFD.

-
5. installare e sostituire gli impianti destinati in primo luogo all'utilizzazione razionale dell'energia, come:
 - dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori;
 - isolamento delle tubazioni, della rubinetteria o della caldaia;
 - dispositivi di misurazione per registrare i consumi e ottimizzare il funzionamento degli impianti,
 - impianti relativi al conteggio delle spese di riscaldamento e per l'acqua calda;
 6. risanare la cappa del camino in concomitanza con la sostituzione di un generatore termico;
 7. recuperare il calore, ad esempio quello prodotto da impianti di ventilazione o di aria condizionata;
- c. gli investimenti per analisi di economia energetica e l'elaborazione di piani di ottimizzazione energetica;
 - d. gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione ecc., compresi nel valore dell'edificio.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.